Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 aprile 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 145.

Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 1, comma secondo, della suddetta legge 23 maggio 1980, n. 242;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I
ORDINAMENTO

Capo I
NATURA E COMPITI

Art. 1.

Natura giuridica

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti.

L'Azienda ha sede in Roma presso il Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Ambito di attività dell'Azienda

L'ambito di attività dell'Azienda sarà disciplinato con separato decreto delegato.

Art. 3.

Compiti dell'Azienda

L'Azienda provvede:

a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione:

allo sviluppo del traffico aereo;

al progresso tecnologico;

alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo;

c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;

e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore;

f) ai rapporti con enti e società nazionali che operano nel settore;

g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché alla registrazione, alla contabilizzazione ed alla imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonché al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale;

i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attività contrattuale;

l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio;

m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;

n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo;

o) alla imposizione delle servitù necessarie per il funzionamento degli impianti;

p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza;

q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera *n*) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonché di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda;

r) all'emanazione della normativa tecnico operativa dei servizi di competenza.

L'Azienda ha inoltre facoltà di partecipare a società ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a società ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di

gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.

La partecipazione alle società o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di società o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.

Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto.

E' altresì abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonché ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda.

Art. 4.

Servizi gestiti dall'Azienda

Con riferimento al precedente art. 3, punto *a*), l'Azienda gestisce in particolare:

i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove ciò sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari;

il servizio meteorologico aeroportuale;

il servizio informazioni aeronautiche;

i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello di radiodiffusione.

Art. 5.

Statuto

Lo statuto dell'Azienda è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo II

VIGILANZA

Art. 6.

Poteri del Ministro

Compete al Ministro dei trasporti:

a) emanare direttive generali di politica aziendale nel contesto dello sviluppo economico e sociale del Paese, come indicato dalla programmazione economica:

b) approvare la pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza dell'Azienda alle esigenze, nonché i programmi di investimento e di finanziamento pluriennale, deliberati dal consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione;

c) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, il bilancio preventivo annuale ed il rendiconto consuntivo deliberati dal consiglio di amministrazione;

d) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

e) vigilare che la politica aziendale corrisponda ai fini pubblico istituzionali e si attui con criteri di efficacia, di economia e di sicurezza nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità ai programmi approvati;

f) proporre al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

g) proporre al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la nomina e la revoca del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale;

h) annullare nel termine di quaranta giorni dal ricevimento, con provvedimento motivato, le deliberazioni del consiglio di amministrazione ritenute in contrasto con gli indirizzi politici o con le direttive impartite, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 9;

i) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione, in caso di gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Azienda;

l) approvare gli accordi stipulati tra il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro, nella parte non disciplinata dalla legge.

Capo III

ORGANI

Art. 7.

Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il presidente;

3) il direttore generale;

4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre:

1) definisce la pianificazione annuale pluriennale tecnica finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministro;

2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro, formando il piano per il finanziamento degli stessi;

3) attua i programmi approvati dal Ministro in conformità alle direttive del Ministro stesso;

4) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio stesso ed il conto consuntivo;

5) delibera sugli impegni di spesa che non rientrino nella competenza di altri organi o che non ritenga di delegare ad altri organi o uffici;

6) approva il capitolato generale che disciplina le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o di materia;

7) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e di prestiti;

8) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale;

9) delibera la nomina di un vice direttore generale, su proposta del direttore generale;

10) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del personale dirigente, nonché su proposta del direttore generale, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale;

11) delibera la istituzione e soppressione dei servizi e dipartimenti da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in armonia con i principi di cui al successivo art. 25;

12) propone per l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa, la tariffa dei propri servizi;

13) delibera in materia di applicazione di norme attuative di trattati internazionali e di norme che regolano le attività connesse ai servizi di assistenza al volo concernenti il traffico aereo generale;

14) delibera sulle liti attive e passive, sulle transazioni di valore superiore alla misura da determinarsi dallo stesso consiglio o di valore indeterminato;

15) delibera la strutturazione e la regolamentazione tecnica e amministrativa dei vari servizi;

16) delibera la partecipazione a società o enti aventi per fine la fornitura di servizi di assistenza al volo a terzi, la ricerca applicata nel campo dei sistemi di navigazione aerea e di controllo del traffico aereo;

17) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Per assicurare efficienza operativa dell'Azienda il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare propri atti al presidente o al direttore generale, al fine di conseguire il necessario decentramento funzionale. Per gli stessi fini può delegare agli uffici centrali o periferici propri atti, sentito il parere del direttore generale.

Art. 9.

Richiesta di riesame

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive.

Il Ministro dei trasporti, tuttavia, con richiesta motivata da formulare entro il termine di venti giorni dal ricevimento, può disporre la sospensione della deliberazione adottata. Nel caso in cui la deliberazione contrasti con le finalità attribuite dal presente decreto alla Azienda, il Ministro può disporne l'annullamento nei successivi giorni venti dal ricevimento dei richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Art. 10.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri, aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda con riferimento al quadro generale del trasporto aereo, nonché nel settore economico od amministrativo.

I consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta.

Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previsti dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dall'Azienda.

Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

Art. 11.

Validità delle deliberazioni e convocazioni

Il consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato ai sensi del successivo art. 13, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione saranno stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione stesso.

Art. 12.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di accertata irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria della Azienda, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro dei trasporti. In tale caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione. Entro tre mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 13.

Il presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

ha la legale rappresentanza dell'Azienda dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e finanziaria;

convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Azienda.

Nella prima seduta del consiglio è nominato il componente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e periferici dell'Azienda, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il direttore generale

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei direttori dei servizi e dei dipartimenti territoriali e la unità di indirizzo tecnico amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.

Adotta, in caso di urgenza, al di fuori delle proprie attribuzioni i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che debbano essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti sentito il consiglio di amministrazione ed è scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda che per le qualità possedute e per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di capacità professionale.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale che esercita le attribuzioni delegategli dal direttore generale.

Capo IV

INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA ED EMOLUMENTI

Art. 15.

Cause di incompatibilità

E' incompatibile con le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione:

a) avere vertenze in corso con l'Azienda;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco od avere qualunque altra carica consimile, retribuita oppure no, essere consulente, impiegato o salariato di imprese esercenti attività che nei riguardi di quelle dell'Azienda siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure in imprese che con l'Azienda abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando in dette imprese l'Azienda abbia una partecipazione azionaria;

c) essere amministratore o componente del collegio dei revisori dei conti di enti pubblici, compresi quelli territoriali, o di società costituite a fine di lucro.

Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti e gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato: *la incompatibilità colpisce il componente meno* anziano di età.

Art. 16.

Decadenza dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione - Dimissioni

Si decade dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dal presente decreto.

I componenti del consiglio di amministrazione incorrono, inoltre, nella decadenza quando non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

La decadenza, nei casi previsti dai precedenti commi, è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le dimissioni del presidente sono accettate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono accettate con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 17.

Emolumenti degli amministratori e dei revisori

Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I revisori dei conti ed i componenti del consiglio di amministrazione appartenenti ad amministrazioni dello Stato, saranno collocati fuori dal ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiranno, in aggiunta alla normale retribuzione, anche la eventuale differenza fra il trattamento goduto e quello spettante in base al primo comma del presente articolo.

TITOLO II

PATRIMONIO, CONTABILITA' E CONTROLLO

Capo I

ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

Art. 18.

Patrimonio aziendale

Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda. Tali beni vengono trasferiti all'Azienda ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Il patrimonio è altresì costituito dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato e da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano attualmente utilizzati.

Rientrano anche nel patrimonio dell'Azienda le partecipazioni in enti ed in imprese previste dall'art. 3.

Il patrimonio di cui ai commi precedenti e quello che sarà successivamente acquisito è giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità aziendali. I beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

Il ricavato dell'alienazione dei beni che l'Azienda non ha interesse a conservare dovrà essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni o per l'estinzione di passività.

Per i finanziamenti relativi agli investimenti patrimoniali, l'Azienda, entro i limiti previsti dai bilanci annuali di gestione e dai programmi pluriennali, ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti.

Entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze stabilirà con proprio decreto, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nei commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 19.

Ordinamento contabile e finanziario

L'Azienda è tenuta a compilare i bilanci in conformità al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabile, al regolamento amministrativo contabile di cui al successivo terzo comma, nonché alla normativa comunitaria.

I bilanci deliberati dal consiglio di amministrazione sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro, il regolamento amministrativo contabile dell'Azienda, che terrà conto delle particolari esigenze della medesima in relazione alla necessità e alle caratteristiche del servizio di assistenza al volo anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità di Stato.

Art. 20.

Entrate

Le entrate dell'Azienda sono costituite:

dalla devoluzione delle entrate erariali di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411;

dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi dell'art. 8, n. 12), del presente decreto;

dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;

da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;

da ogni altra eventuale entrata.

Capo II

CONTROLLO E RESPONSABILITÀ

Art. 21.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti.

Sono membri effettivi:

a) un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione;

b) un magistrato del Consiglio di Stato o dei tribunali amministrativi regionali con qualifica non superiore a consigliere;

c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

d) un dirigente del Ministero dei trasporti designato dal Ministro dei trasporti;

e) un esperto della materia designato dal Ministro dei trasporti, nei cui confronti si applicano le incompatibilità previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Il magistrato della Corte dei conti con funzioni direttive superiori è di diritto il presidente del collegio dei revisori.

Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.

Con le stesse modalità vengono nominati i tre membri supplenti, i quali devono appartenere, rispettivamente, alle categorie *b*), *c*), *d*) ed *e*).

I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti di amministrazione della Azienda e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere ai Ministri dei trasporti e del tesoro ed al presidente dell'Azienda; riferisce inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo agli stessi organi.

I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione sarà determinata in sede di statuto.

Art. 22.

Controllo della Corte dei conti

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Azienda nello esercizio esaminato.

Art. 23.

Responsabilità del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei dipendenti dell'Azienda.

Il presidente, i consiglieri di amministrazione, il direttore generale, i componenti del collegio dei revisori e i dipendenti dell'Azienda sono responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni arrecati al patrimonio dell'Azienda a seguito della violazione di obblighi di funzioni o di servizio, con azione od omissione anche soltanto colposa. Essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dal regolamento in vigore.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 24.
Obbligo di denunzia

Gli amministratori ed i capi degli uffici che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente articolo debbono farne tempestiva denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per l'accertamento dei danni. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del consiglio di amministrazione, se esso sia imputabile al capo di un servizio o di un dipartimento, l'obbligo di denuncia incombe anche al presidente e a ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia sia omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE, STATO GIURIDICO ED ECONOMICO

Art. 25.
Organizzazione dell'Azienda

L'Azienda autonoma di assistenza al volo è organizzata in conformità ai seguenti criteri:

1) l'organizzazione deve essere articolata in strutture dirette a garantire, anche gradualmente, un decentramento territoriale e funzionale collegato con le corrispondenti strutture regionali e locali, e, ove esistenti con gli organi periferici del Ministero della difesa;

2) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia operativa;

3) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicità gestionale e l'incremento della produttività aziendale;

4) l'ordinamento generale dei servizi deve rispecchiare i vari livelli dirigenziali;

Alla individuazione ed all'articolazione delle strutture di cui al comma precedente provvederà lo statuto.

Art. 26.
Stato giuridico

Lo stato giuridico del personale dell'Azienda è disciplinato secondo i seguenti criteri:

1) l'ordinamento dei dipendenti dell'Azienda deve articolarsi in qualifiche funzionali basate sul grado di professionalità;

2) le qualifiche professionali esistenti o da istituire sono ascritte nelle qualifiche funzionali in relazione al contenuto di professionalità e complessità del lavoro, alle attribuzioni, alla responsabilità, al grado di autonomia, al livello di preparazione culturale e professionale richiesta;

3) le qualifiche funzionali sono determinate sulla base di valutazioni connesse ai contenuti e al grado:

a) di difficoltà, di gravosità, di manualità o di uso di strumentazione tecnico-meccanica, di produttività, di articolazione dell'attività lavorativa, di responsabilità, di coordinamento e direzione, di autonomia;

b) di preparazione culturale, di qualificazione e di esperienza professionale;

4) il reclutamento del personale deve sempre avvenire mediante pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario per la qualifica cui inerisce l'assunzione. L'assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego. Il possesso delle condizioni di idoneità psico-fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le più ampie garanzie per gli interessati;

5) l'assunzione definitiva deve essere sempre subordinata al superamento di un congruo periodo di prova uniforme per le stesse qualifiche;

6) la disciplina per il collocamento a riposo del personale dell'Azienda e il relativo trattamento previdenziale deve avvenire in conformità della disciplina prevista per gli impiegati dello Stato, facendo salvi i diritti acquisiti;

7) la responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali deve tener conto non solo del buon andamento, della imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui i dirigenti sono preposti, ma anche della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previste da disposizioni di legge o di regolamento, nonché del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui i dirigenti stessi sono preposti;

8) salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale;

9) formazione e aggiornamento del personale adeguati alle esigenze di efficienza e di economicità dell'Azienda con possibilità di avvalersi anche degli organi a tal fine previsti per le amministrazioni dello Stato;

10) in materia disciplinare deve essere sempre garantito al dipendente l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza eventuale anche di una associazione sindacale, nonché la composizione in maniera imparziale delle commissioni di disciplina;

11) in materia di incompatibilità o cumulo di impieghi, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dipendenti, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Nel rispetto dei suindicati criteri sono disciplinate con regolamento le seguenti materie:

1) le sfere di competenza e le attribuzioni dei dirigenti le quali devono rispondere ad esigenze di organicità ed omogeneità anche al fine di assicurare una univoca individuazione delle relative responsabilità, nonché i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, di modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di lavoro;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse comprese;

4) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

5) le responsabilità disciplinari dei dipendenti e relativo procedimento;

6) la durata massima dell'orario di lavoro.

Il regolamento di cui al precedente comma è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e del consiglio di amministrazione dell'Azienda e sentito il Consiglio di Stato.

Art. 27.

Dotazione organica

La dotazione organica complessiva del personale dell'Azienda autonoma dell'assistenza al volo per il traffico aereo generale, compreso il personale dirigente, non potrà superare le 8.500 unità.

Con il regolamento di cui al precedente art. 26 sarà determinato il ruolo organico del personale dirigente e la relativa ripartizione per qualifiche in conformità a quanto disposto nel precedente art. 25.

Il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederà con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze aziendali alla ripartizione per ciascun profilo professionale dei posti risultanti dopo la emanazione del regolamento di cui al secondo comma.

Art. 28.

Formazione del personale

L'Azienda si avvale di un apposito centro per la formazione e la qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.

Il centro di cui al comma precedente è posto alle dirette dipendenze del direttore generale che vigila sulle attività didattiche di formazione o di qualificazione e ne fissa, su deliberazione del consiglio di amministrazione, programmi e metodi di massima diretti a soddisfare le esigenze dell'Azienda.

Il centro è retto da un responsabile che sovraintende e coordina le attività didattiche.

Il corpo insegnante è composto da esperti nelle singole discipline, anche stranieri, reperiti sia all'interno che al di fuori del personale dell'Azienda.

L'ordinamento del centro sarà disciplinato con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Capo II

ACCORDI SINDACALI E TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 29.

Materie riservate agli accordi sindacali

Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:

1) il regime retributivo di attività;

2) l'organizzazione interna degli uffici;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;

7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;

8) l'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;

10) i criteri per l'applicazione dei princìpi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 30.

Procedimento per gli accordi sindacali

Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti del Ministero dei trasporti e del tesoro.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione.

Entro il termine di sessanta giorni dalla approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi.

Art. 31.

Tutela giurisdizionale

Le controversie di lavoro relative al personale comunque in servizio presso l'Azienda appartengono alla esclusiva giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.

In detti giudizi trova applicazione l'art. 28 della legge 24 maggio 1970, n. 300, ed, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32.
Organi di consulenza e patrocinio legale

Continuano ad applicarsi all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

L'Azienda può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali è rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Capo II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.
Inquadramenti

L'inquadramento del personale iscritto nei ruoli transitori dei controllori ed assistenti al traffico aereo previsti dal decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, nelle qualifiche o profili professionali, agli effetti giuridici ed economici avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1980.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale militare dipendente dall'Aeronautica militare, nonché di quella dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e della Direzione generale dell'aviazione civile e delle altre direzioni generali del Ministero dei trasporti, messo a disposizione del Commissariato per l'assistenza al volo ai sensi del decreto-legge sopraindicato 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635. Il predetto personale, a pena di decadenza, deve presentare domanda di inquadramento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente art. 26.

Art. 34.
Disposizioni per l'inquadramento del personale militare

In sede di prima applicazione, la copertura delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e dei profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, che risulteranno vacanti, dopo effettuati gli inquadramenti in tali qualifiche, come previsto dal precedente art. 33, sarà effettuata mediante inquadramento degli ufficiali superiori e generali dell'Aeronautica militare, in servizio e non, che abbiano acquisito anteriormente al 1° luglio 1980 una specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo mediante l'effettivo svolgimento per almeno due anni delle mansioni inerenti al settore.

La specifica esperienza dovrà inoltre essere comprovata con l'appartenenza ai seguenti ruoli: genio aeronautico ruolo ingegneri specialità elettronici; genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità telecomunicazioni e meteo; genio aeronautico ruolo fisici; Arma aeronautica ruolo servizi specializzazione telecomunicazioni e c.t.a.

La copertura delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali di cui al primo comma del presente articolo sarà anche effettuata con dirigenti di altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato esperienza nel settore dell'assistenza al volo adottando, in quanto applicabili, analoghi criteri a quelli previsti nei commi precedenti.

La copertura delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, per le mansioni amministrative sarà effettuata con dirigenti delle amministrazioni dello Stato competenti nelle mansioni stesse.

Il personale di cui ai precedenti commi, a pena di decadenza, dovrà presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal precedente art. 26, indicando nella stessa i titoli posseduti.

Il consiglio di amministrazione determinerà le modalità ed i criteri per la formazione delle graduatorie ai fini dell'accettazione delle domande.

Per i profili professionali per i quali è indicato il diploma di laurea e l'accesso mediante pubblico concorso, la copertura dei posti secondo quanto previsto nel presente articolo potrà essere effettuata solo nel limite del 50% delle vacanze risultanti dopo effettuati gli inquadramenti di cui al precedente art. 33. Per il rimanente 50 % dei posti e per gli altri che per un qualsiasi motivo non fossero stati ricoperti, si provvederà secondo quanto previsto nel presente decreto.

Il personale appartenente all'Aeronautica militare di cui al presente articolo ed ai successivi articoli 35 e 36, il quale abbia presentato domanda per il tramite della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, sarà inquadrato in conformità alle esigenze organiche e di servizio della predetta forza armata e nel rispetto delle norme previste per la cessazione dal servizio.

Art. 35.
Posti riservati al personale militare

Il consiglio di amministrazione determina le modalità per l'espletamento dell'accertamento professionale cui dovrà essere assoggettato il personale per il passaggio da un profilo professionale ad un altro, o da una qualifica ad un'altra di livello superiore, nonché i profili professionali o qualifiche iniziali per i quali l'assunzione avverrà per pubblico concorso.

Il 20 % delle dotazioni organiche previste per le specializzazioni relative al controllo del traffico aereo, alle telecomunicazioni aeronautiche, alle informazioni aeronautiche ed ai servizi meteorologici aeroportuali nei profili professionali per i quali è previsto l'accesso mediante pubblico concorso è riservato in via definitiva, fatte salve le altre riserve previste dal presente decreto, al personale militare e civile dell'Aeronautica militare in possesso del titolo di studio prescritto per quel determinato profilo professionale e che abbia almeno dieci anni di complessivo servizio.

Le modalità, con gli eventuali esami, prove, periodi di esperimento, con i quali dovranno essere effettuati i concorsi riservati al personale dell'Aeronautica militare, sono determinati dal consiglio di amministrazione. Detti concorsi dovranno essere indetti nell'ambito di una programmazione concordata fra i Ministri dei trasporti e della difesa.

Art. 36.

Copertura dei posti di organico

In sede di prima applicazione, la copertura dei posti vacanti nei livelli professionali per i quali ai sensi del precedente art. 35 non è previsto l'accesso mediante pubblico concorso, viene effettuata a domanda degli interessati, dopo gli inquadramenti previsti dagli articoli 33 e 34:

a) con personale dell'Aeronautica militare addetto al funzionamento dei servizi destinati ad essere gestiti dall'Azienda ed in servizio alla data del 1° luglio 1980;

b) con personale in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile in servizio alla data del 1° luglio 1980;

c) con incaricati civili addetti all'esercizio delle stazioni meteorologiche in base a convenzioni in vigore alla data del 1° luglio 1980.

Nei livelli professionali per i quali è previsto l'accesso mediante pubblico concorso al predetto personale non potrà essere riservato più del 50 % dei posti.

Per il rimanente 50 % dei posti nonché per quegli altri che per un qualsiasi motivo non fossero stati coperti, si provvederà mediante pubblici concorsi, ai quali potranno partecipare anche le donne e coloro che non hanno prestato servizio militare.

Il consiglio di amministrazione determinerà le modalità di svolgimento di detti concorsi.

L'assunzione del personale ai sensi del presente articolo, dovrà avvenire con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione che, per ciascun profilo professionale determinerà anche il titolo di studio e la specializzazione richiesta. Il personale dell'Aeronautica militare dovrà aver compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio; il transito e l'inquadramento avverranno in concomitanza con il trasferimento della gestione dei servizi e delle funzioni di cui al successivo art. 37. Sino alla data del trasferimento detto personale è collocato in soprannumero nel ruolo di appartenenza.

Art. 37.

Trasferimento servizi e funzioni

I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla Direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura e dovrà essere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare soluzioni di continuità nei servizi di assistenza al volo.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella della assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente secondo comma, la gestione degli stessi, nonché la efficienza degli apparati e degli impianti rimarrà di responsabilità dell'ente che attualmente la detiene.

Art. 38.

Disposizioni finali

Il Commissariato per l'assistenza al volo civile istituito con decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 e convertito nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, è soppresso con decreto del Ministro dei trasporti a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto.

Tutti i servizi di cui agli articoli 3 e 4 attualmente espletati dall'Aeronautica militare e dalla Direzione generale dell'aviazione civile mediante contratti di appalto o in concessione, continuano ad essere forniti nel medesimo regime contrattuale e l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale subentrerà, con il passaggio degli impianti, nella titolarità dei relativi contratti.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà emanato lo statuto previsto dal precedente art. 5.

In attesa dell'entrata in vigore dello statuto restano ferme le disposizioni vigenti che regolano la materia oggetto del presente decreto delegato.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 39.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto delegato, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 19.000 milioni, si farà fronte, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 maggio 1980, n. 242, quanto a lire 2.000 milioni, con riduzione, di pari importo, dello stanziamento di cui al cap. 3152 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo e, quanto a lire 17.000 milioni, con riduzione di lire 2.000 milioni e 15.000 milioni, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2003 e 7231 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — DARIDA — FORMICA — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 20

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 aprile 1980.

Dotazione organica della carriera direttiva del personale non insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza al 1° dicembre 1979.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico predetto;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e le carriere del rispettivo personale non insegnante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, istitutivo della sezione staccata « Configliachi » in Padova, del conservatorio di musica di Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1967, n. 1529, istitutivo dell'Accademia di belle arti di Catania ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, n. 819;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1967, n. 1530, istitutivo dell'Accademia di belle arti di Urbino ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, n. 1017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 1223, istitutivo dell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1970, n. 1441, istitutivo dell'Accademia di belle arti de L'Aquila ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1974, n. 920;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, n. 1161, istitutivo dell'Accademia di belle arti di Macerata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1972, n. 1162, istitutivo dell'Accademia di belle arti di Catanzaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1164, istitutivo dell'Accademia di belle arti di Frosinone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, n. 1178, istitutivo dei conservatori di musica di Reggio Calabria, L'Aquila, Matera, Cosenza, Potenza, Avellino e Campobasso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, n. 1184, istitutivo delle Accademie di belle arti di Bari e Foggia;

Vista la legge 22 maggio 1974, n. 111, istitutiva dei conservatori di musica di Genova e Perugia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, n. 646, istitutivo del conservatorio di musica di Frosinone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, n. 934, con il quale sono stati, fra l'altro, determinati gli organici del personale non docente delle Accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Roma, Reggio Calabria e Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, n. 553, istitutivo dei conservatori di musica di Adria e Rovigo;

Visto il decreto interministeriale 29 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1977, registro n. 76, foglio n. 73, relativo alla revisione degli organici di tutti i conservatori di musica, al 1° ottobre 1976;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 663, istitutiva dei conservatori di musica di Verona, Sassari, Alessandria, Foggia, Pescara, Ferrara, Lecce, Piacenza, Brescia e « Pollini » di Padova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e la legge della provincia autonoma di Bolzano 29 aprile 1975, n. 22;

Ritenuto che per effetto delle suddette istituzioni e revisioni l'organico della carriera direttiva del personale amministrativo delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza è costituito complessivamente da cinquantasei posti;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, ed in particolare gli articoli 51, 55, 60 e 63;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1975, registro n. 104, foglio n. 352;

Considerato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non prevede dotazione di qualifiche dirigenziali per la carriera direttiva del personale non insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;

Ritenuta la necessità di aggiornare al 1° dicembre 1979 le piante organiche e le nuove qualifiche della carriera direttiva del predetto personale relativamente alle qualifiche ad esaurimento e alle qualifiche inferiori a quelle di primo dirigente contenuta nel decreto interministeriale 11 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1978, registro n. 134, foglio numero 394;

Considerato che la dotazione organica della carriera direttiva amministrativa per le qualifiche non dirigenziali si determina con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Accertato che alla data del 1° dicembre 1979 erano in servizio quattro direttori amministrativi del ruolo ad esaurimento e nessun direttore capo di segreteria del ruolo ad esaurimento per cui risultano vacanti sei dei dieci posti del precedente organico delle qualifiche ad esaurimento e che pertanto ai sensi della lettera *C)* dell'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi due posti della qualifica ad esaurimento di direttore capo di segreteria;

Decreta:

Con effetto dal 1° dicembre 1979 la dotazione organica della carriera direttiva del personale non insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, ristrutturata a norma degli articoli 51, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è quella risultante dalla seguente tabella:

Qualifiche ad esaurimento	Organico
Direttore amministrativo	7
Direttore capo di segreteria	1

Parametro	Qualifica	Organico
530 487 455 426 387	Direttore amministrativo aggiunto	14 (*)
307 257	Direttore di sezione	42
190	Consigliere	

(*) Ai sensi dell'art. 60, secondo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, numero otto posti sono accantonati in corrispondenza degli otto posti delle qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 179

(2155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1981, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 59, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il dirigente superiore - viceprefetto dott. Antonio Cavallo è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto, in sostituzione del dott. Giorgio Diaz, fino al rinnovo della commissione medesima.

(2370)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980. Ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 14 febbraio 1981), inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 15 aprile 1981, n. 128 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 15 aprile 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *al decreto-legge* 5 *dicembre* 1980, *n.* 799, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 875, *e al decreto-legge* 31 *gennaio* 1981, *n.* 11, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 30 *marzo* 1981, *n.* 104, *nonché quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché nei comuni della regione Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, *quinto comma, del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito, con modificazioni, nella legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del*

Consiglio dei Ministri di cui al precedente primo comma, nonché ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

L'espressione « o gravemente danneggiati » contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies *del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.*

Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis *e* 14-quinquies *del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo* 14-quienquies *del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981.*

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve essere emanato entro il 31 maggio 1981.

Art. 1-*bis.*

Per fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, deve attestare che il richiedente risiede o è domiciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni: a) *lesioni personali;* b) *perdita di congiunti;* c) *danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica;* d) *danni al patrimonio immobiliare;* e) *perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attività professionale.*

Il requisito della residenza ovvero del domicilio non è richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) *dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.*

Art. 1-*ter.*

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole « nelle regioni Basilicata e Campania ».

Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

Art. 1-*quater.*

Il debitore, nei casi in cui, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla corresponsione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Art. 1-*quinquies.*

Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere preferite, a parità di condizioni, le imprese artigiane ed industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania.

Alle relazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le relazioni di cui all'articolo 113, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 2.

Il termine di tre anni di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni per quanto attiene ai vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 15 ottobre 1979, n. 490, si estendono ai piani regolatori di cui al precedente comma.

Art. 2-*bis.*

Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81 gli esami di maturità negli istituti di istruzione di secondo grado, statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti, si svolgono con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Ai componenti interni delle commissioni è corrisposta la metà del compenso già previsto per i commissari degli esami di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(2384)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 mod. 241 D.P. — Data: 7 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: De Michelis Riccardo, nato a Carmagnola il 22 giugno 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 6. — Capitale: lire 305.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2329)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 16 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1087,80	1087,80	1087,90	1087,80	—	1087,75	1087,70	1087,80	1087,80	—
Dollaro canadese	908,20	908,20	908 —	908,20	—	908,15	908,70	908,20	908,20	—
Marco germanico	498,35	498,35	498,70	498,35	—	498,30	498,30	498,35	498,35	—
Fiorino olandese	449,02	449,02	449,50	449,02	—	449,05	448,85	449,02	449,02	—
Franco belga	30,396	30,396	30,40	30,396	—	30,40	30,418	30,396	30,396	—
Franco francese	210,78	210,78	211,20	210,78	—	210,80	210,92	210,78	210,78	—
Lira sterlina	2345 —	2345 —	2346 —	2345 —	—	2345,25	2346,75	2345 —	2345 —	—
Lira irlandese	1813 —	1813 —	1818 —	1813 —	—	—	1816 —	1813 —	1813 —	—
Corona danese	158,75	158,75	158,25	158,75	—	158,70	158,96	158,75	158,75	—
Corona norvegese	197,50	197,50	198,90	197,50	—	197,45	197 —	197,50	197,50	—
Corona svedese	230.42	230,42	229,50	230,42	—	230,40	230,50	230,42	230,42	—
Franco svizzero	545,68	545,68	547,60	545,68	—	545,65	546,05	545,68	545,68	—
Scellino austriaco	70,36	70,36	70,47	70,36	—	70,35	70,467	70,36	70,36	—
Escudo portoghese	18,54	18,54	18,50	18,54	—	18,55	18,80	18,54	18,54	—
Peseta spagnola	12,305	12,305	12,31	12,305	—	12,30	12,333	12,305	12,305	—
Yen giapponese	5,015	5,015	5,02	5,015	—	5,02	5,016	5,015	5,015	—

Media dei titoli del 16 aprile 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	51,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,825
» 5,50 % » » 1968-83	87,575
» 5,50 % » » 1969-84	83,525
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,500
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,400
» » » » 1-10-1979/81	98,825
» » » » 1-12-1979/81	98,825
» » » » 1- 5-1979/82	97,050
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
» » » » 1-10-1979/82	97,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,025
» » » » 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	97,100
» » » » 1- 6-1980/82	97,300
» » » » 1- 7-1980/82	97,500
» » » » 1- 8-1980/82	97,150
» » » » 1-10-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	96,700
» » » » 1-10-1980/83	97,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,700
» » » 12 % 1- 4-1982	94,725
» » » 12 % 1-10-1983	88,525
» » » 12 % 1- 1-1984	88,075
» » » 12 % 1- 4-1984	88,125
» » » 12 % 1-10-1984	87,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1087,75
Dollaro canadese	908,45
Marco germanico	498,325
Fiorino olandese	448,935
Franco belga	30,407
Franco francese	210,85
Lira sterlina	2346,025
Lira irlandese	1814,50
Corona danese	158,855
Corona norvegese	197,25
Corona svedese	230,46
Franco svizzero	545,865
Scellino austriaco	70,413
Escudo portoghese	18,67
Peseta spagnola	12,319
Yen giapponese	5,015

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso di idoneità per il conseguimento della qualifica iniziale di operatore tecnico - carriere esecutive nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria riservato ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, per i candidati che non hanno potuto sostenere la relativa prova a causa di impossibilità obiettiva e documentata.

Il giorno 21 maggio 1981 alle ore 8 in Roma, presso il Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi, n. 5, avrà luogo la prova scritta dell'esame di idoneità indetto con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, per il conseguimento della qualifica iniziale di operatore tecnico (carriere esecutive nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria), riservato, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, ai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, che, dopo aver prodotto l'istanza di partecipazione all'esame, non hanno potuto sostenere la relativa prova a causa di impossibilità obiettiva e documentata.

Per l'espletamento del suddetto esame saranno osservate le medesime modalità previste nel bando di cui al citato decreto interministeriale 29 maggio 1980 confermata la commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale 22 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1980, registro n. 45 Finanze, foglio n. 10. Ai candidati interessati sarà data diretta comunicazione del diario di esame a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

(2391)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Bari.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avrà luogo in Bari alle ore 7,30 dei giorni 25 e 26 aprile 1981 nelle sedi appresso indicate.

istituto tecnico per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
istituto tecnico commerciale « G. Cesare », viale Einaudi, 66;
istituto magistrale « Bianchi Dottula », corso Mazzini, s.n.;
scuola media statale « Melo da Bari », via M. Turitto, s.n.

(2372)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Ancona.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Ancona alle ore 7,30 dei giorni 25 e 26 aprile 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello, 23;
liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;
scuola media statale « Leopardi », via Veneto;
scuola media statale « Podesti », via Urbino, 22;
istituto tecnico industriale « Vito Volterra », Torrette di Ancona.

(2373)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Reggio Calabria alle ore 7,30 dei giorni 25 e 26 aprile 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Possidonea;
liceo ginnasio statale « Tommaso Campanella », via T. Campanella, 25;
istituto tecnico industriale « A. Panella », via E. Cuzzocrea;
istituto tecnico statale per geometri « A. Righi », via Trabocchetto, 2°;
istituto magistrale statale « Tommaso Gulli », via 2 Settembre, 2/A;
istituto tecnico commerciale « Raffaele Piria », via Plebiscito, 1;
secondo istituto tecnico industriale, via E. Cuzzocrea, 22.

(2374)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avrà luogo in Cagliari alle ore 8 dei giorni 25 e 26 aprile 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « Pacinotti », via Liguria;
istituto magistrale statale « Eleonora D'Arborea », via Carboni Boi, 3.

(2375)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Roma.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Roma alle ore 8 dei giorni 25 e 26 aprile 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto « S. Leone Magno », piazza di Santa Costanza, 1;
scuola media « A. Saffi », piazza G. Winckelmann, 20;
scuola media « R. Lanciani », piazza G. Winckelmann, 19;
istituto « S. G. Evangelista », via Livorno, 91;
istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42;
istituto salesiano « Pio XI », piazza S.M. Ausiliatrice, 54;
liceo ginnasio « Augusto », via Gela, 14;
istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza, 7;
istituto tecnico commerciale « C. Matteucci », via delle Vigne Nuove, 262;
istituto tecnico industriale « A. Meucci », via del Tufo, 27.

(2376)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 431 del 16 gennaio 1979 con il quale venne bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Gela;

Visto il proprio decreto n. 6372 del 2 luglio 1979 con il quale si è proceduto all'ammissione dei concorrenti;

Visto il proprio decreto n. 5585 del 25 giugno 1979 e successive modifiche con i quali si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in premessa:

1) Damante Andrea . . . punti 150,76/240
2) Rizzo Paolo . . . . » 126,00/240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta e del comune di Gela.

Caltanissetta, addì 1° aprile 1981

Il medico provinciale f.f.: CENSUALES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 431 del 16 gennaio 1979 con il quale venne bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Gela;

Visto il proprio decreto n. 3344 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Damante Andrea, nato a Gela il 31 luglio 1930, domiciliato a Gela, corso Vittorio Emanuele n. 115, è nominato in via di esperimento per due anni ufficiale sanitario del comune di Gela.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto. Qualora non assuma servizio entro il predetto termine sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta e del comune di Gela.

Caltanissetta, addì 1° aprile 1981

Il medico provinciale f.f.: CENSUALES

(2183)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811100)